

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA
COGEME SOLUZIONI & TECNOLOGIA S.P.A

Repertorio n. 294136 / 46976

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno diciannove febbraio duemilanove - 19.2.2009

In Milano, Via Donizetti, n.30 in una sala riunioni dello
Studio Sciume' & Associati, alle ore 20,02.

Avanti a me, Dr. Paolo Lovisetti, Notaio in Milano, iscritto
al Collegio Notarile di Milano, e' presente il signor:

BOZZINI Carlo, nato a Piacenza l'8 dicembre 1969, domiciliato
a Piacenza in Viale Patrioti n. 21, codice fiscale
BZZCRL69T08G535F;

della cui identità personale io notaio sono certo, il quale
premette

- che si e' qui riunito il consiglio di amministrazione della
Società

"COGEME SOLUZIONI & TECNOLOGIA S.P.A"

detta anche in breve

"COGEME SET S.P.A."

con sede in Milano, Corso Venezia n. 21, numero di iscrizione
al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale
10367480158, iscritta al R.E.A. al n. 1368310, capitale
sociale euro 9.450.000 interamente versato, società quotata al
Mercato Expandi, organizzato e gestito da Borsa Italiana spa -
data di inizio negoziazioni il 15 dicembre 2006;

- che la riunione del consiglio di amministrazione è stata
convocata in via di urgenza, secondo quanto previsto dall'art.
16 dello statuto sociale, mediante messaggio di posta
elettronica a tutti i consiglieri e ai sindaci effettivi in
data 18 febbraio 2009, per discutere e deliberare sul
seguinte:

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni del presidente.

2. Deliberazioni - ai sensi degli articoli 2443 e 2420ter c.c.
- in esecuzione della precedente delibera del Consiglio di
Amministrazione del 22 dicembre 2008, adottata in attuazione
della delega conferita dall'Assemblea Straordinaria del 18
dicembre 2008, in ordine a:

a. determinazione dei termini e delle condizioni definitive
(inter alia: prezzo, numero delle azioni, rapporto di opzione)
dell'aumento di capitale a pagamento in opzione con emissione
di nuove azioni ordinarie;

b. determinazione dei termini e delle condizioni (inter alia:
prezzo, numero delle obbligazioni convertibili, rapporto di
conversione e tasso di interesse) delle obbligazioni

convertibili da emettersi nell'ambito del prestito obbligazionario denominato "Cogeme Set 2009 - 2014 convertibile", e conseguenti modifiche dell'art. 6 dello Statuto sociale.

3. Conferimento dei poteri al Presidente della Società per l'attuazione del deliberato e per il compimento e la sottoscrizioni di atti, dichiarazioni, comunicazioni relative all'aumento di capitale e al prestito obbligazionario convertibile e per la negoziazione e la sottoscrizione del contratto di garanzia da stipulare in vista della costituzione di consorzi di garanzia.

4. Conseguenti comunicazioni al mercato e alle autorità di vigilanza e regolatorie ai sensi della normativa vigente.

5. Varie ed eventuali.

- che oltre al comparente, Presidente del Consiglio di Amministrazione, è presente il consigliere signor Giovanni FARINA, mentre il consigliere Sandro SANDRI e' collegato in videoconferenza; assenti giustificati i consiglieri Luciano LAMI e Roberto SANSEVERINO, ed in Sindaci effettivi;

- che il comparente, su unanime designazione dei presenti, ha assunto la presidenza della riunione, richiedendo me notaio per il relativo verbale a norma degli art. 2443 e 2420ter del codice civile.

Tutto ciò premesso e confermato, si dà atto di quanto segue:

Viene all'unanimità riconosciuta la piena validità della presente riunione intervenendo tre consiglieri sui cinque in carica, e quindi atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente propone di congiungere la trattazione e l'approvazione dei primi due argomenti all'ordine del giorno. Non intervenendo nessuno, il Presidente, dichiara che la decisione di trattare congiuntamente i primi due punti all'ordine del giorno è adottata all'unanimità.

Il Presidente prima di procedere alla trattazione, ricorda ai presenti che:

- in data 18 dicembre 2008, l'assemblea dei soci, riunitasi in sede straordinaria verbale a rogito Dott. Giovanni Piacitelli di Frosinone, repertorio 64950 e Raccolta 15995, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Frosinone in data 18 dicembre 2008 al n. 9653 Serie 1T, iscritta al Registro delle Imprese di Milano in data 22 dicembre 2008 prot. n. 324781, ha deliberato di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, entro e non oltre il termine massimo di 5 anni, il capitale sociale per un

importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di euro 65.000.000.

L'Assemblea ha precisato che l'aumento di capitale potrà essere eseguito: (i) ai sensi dell'art. 2441 cod. civ., mediante l'emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione ai soci e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione; e, (ii) in parte, potrà essere posto eventualmente al servizio (a) di un prestito obbligazionario convertibile da attuarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420-ter c.c., mediante emissione di obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società aventi le medesime caratteristiche di quelle attualmente in circolazione e da offrire in opzione ai soci, ovvero (b) di warrant in opzione agli azionisti;

- in esecuzione della delega assembleare, nella scorsa riunione del 22 dicembre 2008 il Consiglio di Amministrazione, con verbale a rogito del notaio Dott. Paolo Loviseti di Milano, Rep. n. 293744 e Raccolta 46735, registrato all'Agenzia delle Entrate di MILANO 5 il 29 dicembre 2008 al n. 31712 Serie 1T, iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano in data 28 gennaio 2009 prot n. 6883 con deposito a rettifica iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano in data 4 febbraio 2009 prot. n. 24468, ha deliberato tra altro:

A. di aumentare il capitale sociale in via scindibile nei seguenti termini:

(i) l'aumento di capitale avrà luogo per un controvalore massimo complessivo di euro 32.000.000 comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione a pagamento di azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,50 cadauna, godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, da offrire in opzione a coloro che risulteranno essere azionisti della Società alla data di inizio del periodo di sottoscrizione, in proporzione al numero di azioni possedute;

(ii) il prezzo di emissione unitario delle azioni sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, nelle forme di cui all'articolo 2443 ultimo comma cod. civ., in una riunione da convocarsi nei giorni immediatamente precedenti l'avvio dell'offerta in opzione con contestuale definizione del numero di azioni emittende e, pertanto, dell'importo definitivo dell'aumento di capitale, fermo restando che il prezzo sarà determinato tenuto conto, tra l'altro, della prassi di mercato per operazioni similari, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento delle quotazioni delle azioni della

Società in particolare, con definizione, altresì, in quella sede, del rapporto di assegnazione in opzione;

(iii) il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 30 giugno 2009, con la precisazione che, qualora entro tale data il deliberato aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

B. di emettere il prestito obbligazionario "Cogeme Set 2009-2014 convertibile", convertibile in azioni della società di nuova emissione, per un importo massimo di euro 25.000.000 rappresentato da obbligazioni da offrire in opzione agli azionisti della società delle quali verrà chiesta l'ammissione alla negoziazione sul Mercato Expandi organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

C. di approvare il Regolamento del prestito obbligazionario "Cogeme Set 2009-2014 convertibile", conferendo al presidente Dott. Carlo Bozzini ampio potere al fine di apportare al regolamento medesimo ogni modifica si rendesse necessaria od opportuna al fine del buon esito dell'operazione di emissione del predetto prestito obbligazionario convertibile;

D. di aumentare il capitale sociale a servizio del prestito obbligazionario "Cogeme Set 2009-2014 convertibile" per un importo massimo di euro 25.000.000 mediante emissione di un numero massimo di 50.000.000 azioni del valore nominale di euro 0,50 cadauna, godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione.

E. di rinviare ad una riunione del Consiglio di Amministrazione da convocarsi nei giorni immediatamente precedenti l'avvio dell'offerta in opzione delle obbligazioni - e da tenersi con le forme di cui all'articolo 2443 ultimo comma cod. civ., - la determinazione del numero e del valore nominale delle obbligazioni da emettere, del tasso di interesse da riconoscere sulle medesime, fermo restando che tali elementi saranno fissati tenuto conto, tra l'altro, della prassi di mercato per operazioni similari, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Società.

Proseguendo nell'esposizione il Presidente informa i presenti che sono state presentate a Consob e Borsa Italiana S.p.A. rispettivamente, domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo e di quotazione delle azioni e delle obbligazioni convertibili, e domanda di ammissione alla quotazione delle obbligazioni convertibili sul Mercato Expandi.

In data 16 febbraio 2009 con provvedimento n. 6185, Borsa Italiana Spa ha disposto l'ammissione alle negoziazioni nel Mercato Expandi del prestito obbligazionario "Cogeme Set 2009 - 2014 convertibile", illustrandone i contenuti.

In data odierna, la Consob, con provvedimento n. 9015916, ha autorizzato la pubblicazione del Prospetto subordinatamente all'inserimento nello stesso delle informazioni relative a termini e condizioni dell'operazione, quali il numero, il prezzo di emissione e il rapporto di opzione delle azioni da emettere nonché la determinazione del numero, del valore nominale e del rapporto di conversione delle obbligazioni emittende, oltre che del tasso di interesse da riconoscere sulle medesime.

Come noto, entrambe le offerte saranno in opzione agli azionisti in proporzione al numero di azioni possedute.

Occorre precisare che nel calcolo dei diritti di opzione spettanti a ciascun socio si dovrà tenere in considerazione la presenza di n. 289.000 (duecentottantanovemila) azioni proprie alla data del 19 febbraio 2009, il cui diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2357 ter cod.civ., deve essere proporzionalmente attribuito alle altre azioni.

Il Prospetto prevede quale calendario indicativo dell'offerta in opzione (l'"Offerta") che la stessa abbia inizio il 23 febbraio 2009 e si concluda il 13 marzo 2009 compresi e che i diritti di opzione siano negoziabili in borsa dal 23 febbraio 2009 al 6 marzo 2009 compresi.

I diritti di opzione non esercitati entro il 13 marzo 2009 saranno offerti in borsa dalla Società, ai sensi dell'art. 2441, III comma, del cod. civ..

L'azionista di controllo TMS-EKAB S.R.L. in data 22 dicembre 2008 ha comunicato l'impegno ad esercitare i diritti di opzione ad esso spettanti per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione.

E' previsto che l'offerta in opzione sia assistita da uno o più consorzi di garanzia promossi e diretti da Unipol Merchant in qualità di Global Coordinator da stipularsi comunque prima della data di avvio dell'Offerta.

In particolare e' previsto che l'offerta di azioni e di obbligazioni sia integralmente coperta in forza degli impegni di TMS-EKAB S.R.L. e del costituendo consorzio di garanzia.

Il Dott. Carlo BOZZINI illustra più specificatamente gli elementi da considerare per la fissazione del numero, del prezzo di emissione e del rapporto di opzione delle azioni da emettere nonché la determinazione del numero, del valore nominale, del prezzo e del rapporto di conversione delle

obbligazioni convertibili emittende, e del tasso di interesse da riconoscere sulle medesime, soffermandosi sulla prassi di mercato per operazioni similari, sulle condizioni del mercato in generale e sull'andamento delle quotazioni delle azioni della Società.

Il Presidente a questo punto legge la dichiarazione che il Sindaco Effettivo dott. Paolo CASTALDI ha fatto pervenire al Consiglio non potendo partecipare, con l'attestazione che l'attuale capitale sociale della Società di euro 9.450.000 (novemilioniquattrocentocinquantamila), è interamente versato ed esistente ed è suddiviso in numero 18.900.000 (diciottomilioninovecentomila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,50 (zero virgola cinquanta) ciascuna, di cui n. 289.000 (duecentottantanovemila) sono azioni proprie della Società, e che non si sono verificate le ipotesi di cui agli artt. 2446 e 2447 cod.civ.

Si apre quindi un'ampia discussione della quale il Presidente fornisce tutti i chiarimenti richiesti e mette in votazione la seguente proposta di delibera:

"il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 19 febbraio 2009, udita l'esposizione del Presidente in attuazione della delega conferita al Consiglio di Amministrazione giusta delibera dell'Assemblea Straordinaria in data 18 dicembre 2008, verbalizzata con atto a rogito notaio Dott. Giovanni Piacitelli di Frosinone, Rep. 64950 e Raccolta 15995, e a integrazione della delibera assunta dal medesimo Consiglio di Amministrazione in data 22 dicembre 2008 a rogito Dott. Paolo Loviseti di Milano, Rep. n. 293744 e Raccolta 46735,

delibera

- di prendere atto dell'informativa in relazione ai provvedimenti di Consob e Borsa Italiana approvando l'operato del Presidente e quindi autorizzando la pubblicazione del Prospetto, con le integrazioni richieste;
- di determinare il prezzo di emissione di ciascuna delle azioni ordinarie in euro 0,75 (zero virgola settantacinque), compreso il sovrapprezzo pari ad euro 0,25 (zero virgola venticinque);
- di determinare il rapporto di assegnazione in opzione in ragione di un numero due azioni ordinarie ogni singola azione ordinaria posseduta tenuto conto delle azioni proprie della Società;
- di stabilire - in conseguenza dei limiti dell'importo dell'aumento delegato e della fissazione del prezzo di emissione di ciascuna azione come sopra determinato che l'aumento di capitale in via scindibile avrà luogo con

emissione di n. 37.222.000
(trentasettemilioniduecentoventiduemila) azioni ordinarie, del
valore nominale di euro 0,50 cadauna, con godimento regolare a
partire dal primo gennaio duemilaotto (1 gennaio 2008), aventi
le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, e così
per nominali euro 18.611.000
(diciottomilioniseicentoundicimila) di capitale sociale, per
un controvalore inclusivo di sovrapprezzo, pari ad euro
27.916.500 (ventisettemilioninovecentosedicimilacinquecento);

- di determinare il prezzo di emissione di ciascuna
obbligazione convertibile in euro 1,30 (uno virgola trenta);
- di determinare il rapporto di assegnazione in opzione in
ragione di un numero di quattro obbligazioni convertibili ogni
cinque azioni ordinarie possedute, tenuto conto delle azioni
proprie della Società;
- di stabilire in 14.888.800
(quattordicimilionioctocentottantottomilaottocento) il numero
di obbligazioni convertibili, del valore nominale di euro 1,30
(uno virgola trenta) ciascuna;
- di definire l'importo nominale complessivo del prestito
obbligazionario convertibile pari a euro 19.355.440
(diciannovemilionitrecentocinquantacinquemilaquattrocentoquara
nta);
- di definire il periodo di conversione delle obbligazioni a
partire dal 16 marzo 2009 e fino al 14 febbraio 2014, fatto
salvo quanto diversamente previsto dal Regolamento del
Prestito;
- di confermare la durata del prestito pari a 5 (cinque) anni
(2009-2014);
- di definire il tasso di interesse delle obbligazioni in
conformità alla seguente tabella, con la precisazione che
l'interesse sarà calcolato sul valore nominale al lordo delle
ritenute di imposta e sarà pagabile con periodicità annuale in
via posticipata il 13 (tredici) marzo di ogni anno dal 2010 al
2014 compresi:

per il primo anno: tasso 10% (dieci per cento) euro 0,130
(zero virgola centotrenta) per obbligazione;

per il secondo anno: tasso 9% (nove per cento) euro 0,117
(zero virgola centodiciassette) per obbligazione;

per il terzo anno: tasso 8% (otto per cento) euro 0,104 (zero
virgola centoquattro) per obbligazione;

per il quarto anno: tasso 7% (sette per cento) euro 0,091
(zero virgola zero novantuno) per obbligazione;

per il quinto anno: tasso 6% (sei per cento) euro 0,078 (zero
virgola zero settantotto) per obbligazione;

- di aumentare pertanto il capitale sociale a servizio del prestito obbligazionario convertibile con emissione di numero 14.888.800 (quattordicimilionioctocentottantottomilaottocento) azioni da euro 0,50 ciascuna, per un aumento di capitale massimo di nominali euro 7.444.400 (settemilioniquattrocentoquarantaquattromilaquattrocento).

Le azioni emesse a servizio della conversione saranno azioni ordinarie aventi caratteristiche e godimento identici a quelli delle altre azioni in circolazione al momento della loro emissione;

- di definire il seguente calendario dell'offerta in opzione di azioni e obbligazioni:

- Inizio dell'offerta in opzione ed inizio negoziazione diritti di opzione: 23 febbraio 2009;

- Termine periodo di negoziazione diritti di opzione: 6 marzo 2009;

- Termine dell'offerta in opzione: 13 marzo 2009.

I diritti di opzione non esercitati entro il 13 marzo 2009 saranno offerti in Borsa dalla società ai sensi dell'art. 2441, comma terzo, del codice civile e, ove rimanessero azioni e obbligazioni inopstate, potranno essere sottoscritte dai soggetti che si sono impegnati a garantire il buon esito dell'offerta;

- di approvare il testo del regolamento del prestito nella versione integrata che da me letto al comparente che lo conferma, viene allegato al presente atto sotto "A" a far parte integrante e sostanziale della presente delibera;

- di modificare l'art. 6 dello statuto, aggiungendo quanto segue al termine del primo comma:

"Il Consiglio di Amministrazione in data 19 febbraio 2009 in attuazione della delega conferita all'organo amministrativo giusta delibera dell'assemblea straordinaria dei soci in data 18 dicembre 2008, verbalizzata dal notaio Dott. Giovanni Piacitelli di Frosinone, Repertorio 64950/15995, e conseguente delibera del consiglio di amministrazione in data 22 dicembre 2008 verbale a rogito del notaio Paolo Lovisetti di Milano repertorio n. 293744/46735, ha deliberato:

-- di aumentare in via scindibile il capitale sociale di euro 18.611.000 (diciottomilioniseicentoundicimila) mediante emissione di n. 37.222.000

(trentasettemilioniduecentoventiduemila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,50 (zero virgola cinquanta) ciascuna con sovrapprezzo di euro 0,25 (zero virgola venticinque) per ciascuna azione, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in

opzione a coloro che risulteranno essere azionisti della Società alla data di inizio del periodo di sottoscrizione, in proporzione al numero di azioni possedute; il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 30 giugno 2009, con la precisazione che qualora entro tale data il deliberato aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;

-- di aumentare il capitale sociale a servizio del prestito obbligazionario "Cogeme Set 2009-2014 convertibile" per l'importo di euro 7.444.400 (settemilioniquattrocentoquarantaquattromilaquattrocento)

mediante emissione di numero 14.888.800 (quattordicimilionioctocentottantottomilaottocento) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,50 cadauna, godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione."

invariato il resto dell'articolo; il testo completo ed aggiornato dello statuto sociale, predisposto ai sensi dell'art. 2436 cod.civ., viene allegato al presente verbale sotto "B", omessane la lettura per dispensa avutane dal componente."

Al termine delle operazioni di voto, il Presidente dichiara che il Consiglio di amministrazione ha approvato all'unanimità la proposta di delibera sopra riportata con il voto favorevole di tutti i consiglieri presenti e collegati in videoconferenza.

Il consigliere Giovanni FARINA propone che, per dare tempestiva ed ordinata attuazione a quanto fin qui deliberato, occorre attribuire ad uno dei membri del Consiglio di Amministrazione adeguati poteri per il compimento di tutti gli atti, dichiarazioni, comunicazioni in merito all'aumento di capitale e al prestito obbligazionario convertibile nonché alla negoziazione e sottoscrizione del contratto di garanzia da stipulare con le istituzioni bancarie appositamente coinvolte.

Suggerisce, pertanto, che gli stessi vengano attribuiti al Presidente ratificando quanto dallo stesso già posto/sarà posto in essere.

Segue una discussione ad esito della quale il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

delibera

F. di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione per definire il contenuto del contratto di garanzia e stipulare tale accordo con i soggetti appositamente

coinvolti, ivi comprese all'occorrenza anche con parti correlate;

G. di dare atto e fin d'ora approvare che con l'esecuzione dell'aumento avrà luogo un'ulteriore modifica dell'art. 6 dello statuto sociale, nella parte relativa all'ammontare del capitale ed al numero delle azioni, riservando ad esso organo amministrativo la precisazione della predetta espressione numerica, a reperimento e quindi in esito alla sottoscrizione, totale o parziale, dell'aumento stesso, con aggiornamento, ovvero soppressione della clausola transitoria inserita;

H. di attribuire al Presidente il potere di definire i termini e liquidare le consulenze svolte nel corso dell'operazione di aumento di capitale da Unipol Merchant - Banca per le Imprese S.p.A., in qualità di Global Coordinator; Intermonte SIM S.p.A., quale advisor della Società; e dallo studio legale Sciumé & Associati quale consulente legale dell'operazione, e gli ulteriori consulenti delle operazioni in oggetto;

I. di autorizzare il Presidente a provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale, con facoltà di introdurre quelle modifiche/integrazioni di carattere formale richieste anche in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché di dar luogo al deposito dell'avviso di offerta in opzione ai sensi dell'art. 2441, secondo comma, c.c., nonché al deposito del testo di statuto aggiornato in dipendenza delle delibere che precedono, ai sensi dell'art. 2436 cod.civ. a seguito del deposito, ove previsto, dell'attestazione di cui all'art. 2444 cod.civ., presso il Registro delle Imprese.

QUARTO punto all'ordine del giorno

Il consigliere Giovanni FARINA informa quali siano le comunicazioni da effettuare al mercato e alle autorità di vigilanza e regolatorie con riferimento alle operazioni deliberate.

Segue una discussione ad esito della quale il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità

DELIBERA

L. di conferire al Presidente Dott. Carlo Bozzini mandato per effettuare in maniera tempestiva ed ordinata - e con le modalità di volta in volta previste da leggi e regolamenti - le comunicazioni al mercato, a Consob e a Borsa Italiana, approvando sin da ora il testo del comunicato da diffondere a chiusura del Consiglio di Amministrazione, dando mandato al Presidente di inserire quelle modifiche che si rendessero utili o opportune.

Sul quinto punto all'ordine del giorno nessuno dei presenti

chiede la parola e, pertanto, null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara conclusa l'odierna riunione. Viene pubblicato, il presente verbale mediante lettura da me fattane al comparente, che, previa approvazione sua e del consiglio unanime, meco lo firma unitamente agli allegati alle ore 21,35.

Consta di cinque fogli scritti a macchina da persona di mia fiducia per nove pagine e parte della decima, da me completato.

FIRMATO: CARLO BOZZINI - PAOLO LOVISETTI NOTAIO L.S.

.....

ALLEGATO "A" AL REPERTORIO N. 294136 / 46976

Regolamento del Prestito "Cogeme Set 2009-2014 convertibile"

Articolo 1 - Importo e titoli

Il prestito obbligazionario convertibile denominato "Cogeme Set 2009-2014 convertibile" di euro 19.355.440 (diciannovemilionitrecentocinquantacinquemilaquattrocentoquaranta) (il "Prestito Obligazionario") è costituito da n. 14.888.800 (quattordicimilioniottocentottantottomilaottocento) obbligazioni convertibili (le "Obbligazioni") del valore nominale di euro 1,30 (uno virgola trenta) cadauna (il "Valore Nominale") emesse da Cogeme Set S.p.A., c.f. e iscrizione al registro delle Imprese di Milano n. 10367480158 ("Cogeme" o l'"Emittente") convertibili in azioni ordinarie Cogeme del valore nominale unitario di euro 0,50 (zero virgola cinquanta) (le "Azioni").

Le Obbligazioni sono al portatore e non sono frazionabili; a richiesta e contro rimborso delle spese possono essere trasformate in nominative e viceversa, fermo restando che le cedole saranno sempre pagabili al portatore nei confronti del quale pure sarà effettuato il rimborso.

Le Obbligazioni sono ammesse al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente.

I termini e condizioni del Prestito Obligazionario sono disciplinati nel presente regolamento (il "Regolamento").

La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione del presente Regolamento.

Articolo 2 - Natura giuridica

Le Obbligazioni attribuiscono un credito diretto, incondizionato e non subordinato nei confronti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e con i crediti chirografari presenti e futuri

dell'Emittente, fatta eccezione per crediti che siano privilegiati in base a disposizioni di legge.

Articolo 3 - Mandati

Entro la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni nel Mercato Expandi organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il "Mercato Expandi"), l'Emittente, con appositi contratti (i "Mandati") conferirà, per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, a Servizio Titoli S.p.A. (i) l'incarico di curare gli adempimenti relativi alla gestione della conversione delle Obbligazioni in Azioni di Compendio (come di seguito definite), (l'Agente per la conversione), (ii) nonchè l'incarico di curare il pagamento degli interessi e il rimborso delle Obbligazioni e a Servizio Titoli S.p.A. (l'"Agente per il Pagamento") e (iii) l'incarico di effettuare le verifiche e i calcoli relativi alle Obbligazioni come previsti dal presente Regolamento (l'"Agente per il Calcolo").

L'Agente per il Calcolo agirà in modo autonomo e con indipendenza di giudizio e pertanto le sue determinazioni effettuate ai sensi del presente Regolamento saranno considerate (eccetto per il caso di dolo, colpa grave ovvero errore manifesto) come definitive e vincolanti per l'Emittente e per i portatori delle Obbligazioni (gli "Obbligazionisti"). Copia dei Mandati sarà disponibile, senza spese a carico degli Obbligazionisti, presso gli uffici dell'Emittente, dell'Agente per la Conversione, dell'Agente per il Pagamento e dell'Agente per il Calcolo.

I Mandati avranno durata pari alla durata del Prestito Obbligazionario come prevista dal successivo Articolo 5.

In caso di scioglimento anticipato di uno o di tutti i Mandati per qualsiasi ragione o causa, l'Emittente provvederà a conferire uno o più nuovi mandati, a seconda del caso, ad un nuovo Agente per la Conversione, e/o ad un nuovo Agente per il Pagamento e/o ad un nuovo Agente per il Calcolo entro e non oltre 30 (trenta) giorni di calendario dal verificarsi della causa di scioglimento di ciascun Mandato e a fornire tempestiva comunicazione agli Obbligazionisti secondo le modalità previste dall'Articolo 18 del presente Regolamento.

Né l'Emittente né alcuna delle Società Controllate (come di seguito definite, e unitamente all'Emittente, il "Gruppo Cogeme") potranno assumere il Mandato di Agente per la Conversione, di Agente per il Pagamento o di Agente per il Calcolo.

Articolo 4 - Prezzo di emissione

Le Obbligazioni sono emesse alla pari e cioè ad un prezzo pari

al Valore Nominale.

Articolo 5 - Durata e rimborso

Il Prestito Obbligazionario decorre dal 13 marzo 2009 (la "Data di Emissione") e scade il 13 marzo 2014 (la "Data di Scadenza").

Alla Data di Scadenza, salvo quanto previsto agli Articoli 10 e 11, le Obbligazioni non convertite saranno rimborsate in un'unica soluzione al Valore Nominale, unitamente agli interessi maturati e non corrisposti per ciascuna Obbligazione, senza alcun aggravio di spese e/o commissioni.

Articolo 6 - Interessi

Salvo quanto successivamente previsto al terzo comma del presente Articolo 6, dalla Data di Emissione (incluso), ciascuna Obbligazione frutterà l'interesse lordo in ragione di anno (il "Tasso di Interesse") secondo la tabella seguente:

per il primo anno: tasso 10% (dieci per cento) euro 0,130 (zero virgola centotrenta) per obbligazione;

per il secondo anno: tasso 9% (nove per cento) euro 0,117 (zero virgola centodiciassette) per obbligazione;

per il terzo anno: tasso 8% (otto per cento) euro 0,104 (zero virgola centoquattro) per obbligazione;

per il quarto anno: tasso 7% (sette per cento) euro 0,091 (zero virgola zero novantuno) per obbligazione;

per il quinto anno: tasso 6% (sei per cento) euro 0,078 (zero virgola zero settantotto) per obbligazione.

L'interesse sarà calcolato sul Valore Nominale al lordo delle ritenute di imposta e sarà pagabile con periodicità annuale in via posticipata il 13 (tredici) marzo di ogni anno dal 2010 al 2014 compresi (la "Data di Pagamento degli Interessi").

Ogni Obbligazione cesserà di fruttare interessi dalla prima nel tempo delle seguenti date: (i) dalla Data di Scadenza; (ii) in caso di esercizio del Diritto di Conversione ai sensi del successivo Articolo 8, dalla Data di Pagamento degli Interessi immediatamente precedente la relativa Data di Conversione (come definita al medesimo Articolo 8); e (iii) in caso di rimborso anticipato o di rimborso accelerato, ai sensi degli Articoli 10 e 11, dalla data in cui avverrà il rimborso anticipato o accelerato (inclusa).

Nel caso in cui il calcolo dell'interesse debba essere effettuato per un periodo che abbia termine in una data diversa da una Data di Pagamento degli Interessi, l'interesse sarà calcolato dall'Agente per il Calcolo applicando al Valore Nominale complessivo il Tasso di Interesse e moltiplicando tale ammontare per il Rapporto Frazionale (come di seguito definito). L'ammontare risultante sarà arrotondato al

centesimo, restando inteso che ogni frazione di centesimo sarà ridotta al centesimo intero inferiore. Ai fini del presente Articolo, per "Rapporto Frazionale" si intende il numero effettivo di giorni di calendario trascorsi nel periodo di riferimento a far tempo dalla più recente Data di Pagamento degli Interessi (inclusa) ovvero, in mancanza, dalla Data di Emissione (inclusa) sino alla data in cui il calcolo degli interessi dovrà essere effettuato (esclusa), diviso per il numero effettivo di giorni di calendario che intercorrono nel medesimo periodo di riferimento tra la Data di Pagamento degli Interessi (inclusa) ovvero, in mancanza, tra la Data di Emissione (inclusa) sino alla successiva Data di Pagamento degli Interessi (esclusa).

Con riferimento alle negoziazioni, ai fini del calcolo dei ratei, l'Emittente raccomanda l'adozione della convenzione "actual/actual su base annuale".

Il pagamento degli interessi sarà effettuato nel rispetto di quanto previsto nel successivo Articolo 12.

Articolo 7 - Obblighi dell'Emittente

Fino alla Data di Scadenza e, comunque, fino a quando vi siano Obbligazioni in circolazione in quanto non convertite:

(a) l'Emittente si impegna a mettere a disposizione degli Obbligazionisti presso la sede sociale il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato e la relazione semestrale consolidata entro i termini e secondo le modalità previste dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari;

(b) l'Emittente si impegna a non creare o consentire che vengano creati e, anche ai sensi dell'articolo 1381 codice civile, a far sì che le Società Controllate (come di seguito definite) non creino o non consentano vengano creati Gravami (come di seguito definiti) sui propri beni, fatta eccezione per:

(i) i Gravami già esistenti alla data del presente Regolamento;

(ii) ogni Gravame derivante dall'applicazione di disposizioni di legge;

(iii) ogni Gravame costituito a fronte di operazioni di finanziamento connesse ad attività di acquisizione di nuove partecipazioni o nuovi assets ovvero in relazione ad operazioni di rifinanziamento e/o di ristrutturazione del debito poste in essere dall'Emittente e/o dalle Società Controllate;

(c) ferme restando le eccezioni previste dalla precedente lettera (b) del presente Articolo, l'Emittente si impegna a far sì che le Obbligazioni godano di parità di trattamento

rispetto ai crediti vantati da ogni creditore chirografario della stessa e, nel caso in cui siano concesse garanzie reali in favore di creditori diversi dagli Obbligazionisti, a costituire a garanzia dei crediti degli Obbligazionisti ai sensi del Prestito Obbligazionario garanzie reali equipollenti a quelle rilasciate in favore di tali creditori.

Per "Gravame" si intende qualsiasi ipoteca, vincolo, pegno, onere, pignoramento, sequestro, cessione in garanzia, riservato dominio, privilegio od altro gravame di qualsiasi natura a garanzia di obblighi di qualsiasi persona per un valore unitario superiore ad Euro 3 milioni ad esclusione dei depositi vincolati effettuati ai sensi dell'Articolo 10 (g).

Per "Società Controllate" devono intendersi le società controllate da Cogeme, ai sensi dei vigenti articoli 2359 del codice civile e 93 del D. Lgs. 58/1998.

Articolo 8 - Diritto di Conversione

Ogni Obbligazione è convertibile in Azioni di nuova emissione, che saranno interamente liberate, nel rapporto di una Azione per ogni Obbligazione (il "Rapporto di Conversione").

Pertanto, gli Obbligazionisti avranno il diritto di richiedere e di ricevere una Azione di nuova emissione (le "Azioni di Compendio") per ogni Obbligazione presentata in conversione (il "Diritto di Conversione").

Le Azioni di Compendio da emettersi in virtù dell'aumento di capitale a servizio del Prestito Obbligazionario entro un numero massimo di 14.888.800 (quattordicimilionioctocentottantottomilaottocento), di cui alle delibere dell'Assemblea Straordinaria dell'Emittente in data 18 dicembre 2008, del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 22 dicembre 2008 ed in data 19 febbraio 2009, sono irrevocabilmente ed esclusivamente destinate alla conversione delle Obbligazioni.

Il Rapporto di Conversione potrà essere soggetto ad aggiustamenti ai sensi del successivo Articolo 9.

Fermo restando quanto previsto alla lettera (f) del presente Articolo, il Diritto di Conversione può essere esercitato dall'Obbligazionista per tutte o parte delle Obbligazioni possedute alle seguenti condizioni:

(a) la domanda di conversione delle Obbligazioni (la "Domanda di Conversione") dovrà essere presentata all'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli S.p.A. presso cui le Obbligazioni sono depositate (l'"Intermediario").

La Domanda di Conversione potrà essere presentata in qualunque Giorno Lavorativo Bancario (come di seguito definito) a

decorrere dal 16 marzo 2009 e fino al 14 febbraio 2014, salvo quanto previsto alla successiva lettera (d) (il "Periodo di Conversione"); la data di conversione, intesa come il giorno in cui la conversione avrà effetto (la "Data di Conversione"), sarà - salvo quanto previsto alle successive lettere (d) e (f) - l'ultimo Giorno di Borsa (come di seguito definito) del mese in cui è stata presentata la Domanda di Conversione nel caso detta presentazione sia avvenuta entro il quindicesimo giorno incluso dello stesso mese, ovvero, il decimo Giorno di Borsa del mese successivo a quello di presentazione della Domanda di Conversione, nel caso la stessa sia stata presentata fra il sedicesimo incluso e l'ultimo giorno di calendario del mese di presentazione della domanda.

Per "Giorno Lavorativo Bancario" deve intendersi qualunque giorno di calendario diverso dal sabato e dalla domenica nel quale le banche sono aperte per l'esercizio della loro attività sulla piazza di Milano.

Per "Giorno di Borsa" deve intendersi qualunque giorno nel quale il Mercato Expandi è aperto per la negoziazione degli strumenti finanziari in esso trattati;

(b) le Azioni di Compendio attribuite in conversione agli Obbligazionisti avranno godimento pari a quello delle Azioni negoziate nel Mercato Expandi alla Data di Conversione e saranno munite delle cedole in corso a tale data. Le Obbligazioni presentate per la conversione frutteranno interessi sino al giorno precedente la Data di Pagamento degli Interessi immediatamente precedente la Data di Conversione e dovranno essere munite di tutte le cedole aventi scadenza posteriore a tale data. L'ammontare delle cedole eventualmente mancanti dovrà essere versato dall'Obbligazionista contestualmente alla presentazione della Domanda di Conversione;

(c) l'Emittente provvederà, alla Data di Conversione, ad emettere - senza aggravio di commissioni e spese per l'Obbligazionista - le Azioni di Compendio richieste in conversione e a corrispondere gli eventuali conguagli in denaro dovuti in relazione a quanto previsto dall'ultimo comma del successivo Articolo 9 e la quota di competenza del Fondo Dividendi (come di seguito definito), mettendoli a disposizione degli aventi diritto presso l'Intermediario che ha ricevuto la Domanda di Conversione; l'Emittente disporrà l'accentramento presso la Monte Titoli S.p.A. delle Azioni di Compendio, dandone conferma tramite Monte Titoli S.p.A. agli Intermediari, l'ultimo Giorno di Borsa del mese in cui è stata presentata la Domanda di Conversione ovvero il decimo Giorno

di Borsa del mese successivo a quello di presentazione della Domanda di Conversione a seconda della data di presentazione della Domanda di Conversione ai sensi di quanto previsto alla lettera (a) che precede;

(d) le Domande di Conversione non potranno essere presentate dal giorno successivo alla data in cui si sia tenuto il consiglio di amministrazione che abbia deliberato la convocazione dell'assemblea dei soci di Cogeme sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima. Nel caso di convocazione da parte del consiglio di amministrazione di Cogeme dell'assemblea dei soci di Cogeme per deliberare in merito alla distribuzione di dividendi, le Domande di Conversione non potranno essere presentate dal giorno (incluso) in cui si sia tenuto il consiglio di amministrazione sino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco del dividendo eventualmente deliberato dall'assemblea medesima;

(e) al momento della sottoscrizione e della consegna della Domanda di Conversione, oltre a fornire le necessarie e usuali informazioni, l'Obbligazionista prenderà atto che le Obbligazioni e le Azioni di Compendio, nonchè ogni altro connesso diritto, non sono e non saranno registrati ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America (il "Securities Act") e che le Obbligazioni e le Azioni di Compendio ed ogni connesso diritto non potranno essere offerti, venduti, costituiti in pegno e, in generale, oggetto di qualsiasi atto di trasferimento, se non nell'ambito di una transazione che avvenga al di fuori degli Stati Uniti d'America in conformità a quanto previsto dalla Regulations S del Securities Act.

Le Obbligazioni e le Azioni di Compendio ed ogni connesso diritto potranno essere trasferiti esclusivamente in conformità alla disciplina italiana applicabile ed alla normativa in materia di strumenti finanziari applicabile nelle altre giurisdizioni di volta in volta interessate, tra cui il Securities Act;

(f) qualora venga resa pubblica l'intenzione di effettuare un'offerta pubblica di acquisto o di scambio diretta agli azionisti di Cogeme concernente tutte o parte delle azioni ordinarie dell'Emittente (l'"OPA") Cogeme si impegna a dare notizia agli Obbligazionisti nelle forme di cui al successivo Articolo 18 della facoltà di esercitare il Diritto di Conversione in qualunque momento con il preavviso massimo consentito dai termini dell'OPA, anche in deroga a quanto previsto alla lettera (d) che precede, e a fare tutto quanto

in proprio potere affinché la Data di Conversione cada in un giorno tale da consentire agli Obbligazionisti che esercitino il Diritto di Conversione di poter apportare all'OPA medesima le Azioni di Compendio emesse a favore degli Obbligazionisti a seguito dell'esercizio del Diritto di Conversione.

Nessuna Azione di Compendio sarà attribuita in relazione alle Domande di Conversione che non soddisfino le condizioni sopra descritte e in relazione alle quali non vengono effettuati gli adempimenti sopra descritti.

Articolo 9 - Aggiustamenti del Rapporto di Conversione

Qualora nel periodo intercorrente tra la Data di Emissione e il 28 febbraio 2014 si verifichi uno qualsiasi degli eventi indicati nel presente Articolo 9, lettere da (a) a (l), l'Emittente ovvero l'Agente per il Calcolo a spese dell'Emittente, comunicherà agli Obbligazionisti, con le modalità di cui all'Articolo 18, la ricorrenza di un aggiustamento (l'"Aggiustamento") del Rapporto di Conversione ed il nuovo Rapporto di Conversione quale risulterà a seguito della modifica effettuata in conformità con quanto disposto nel presente Articolo 9.

L'Aggiustamento sarà determinato dall'Agente per il Calcolo (salvo ove diversamente stabilito) in conformità alle seguenti disposizioni e sulla base dell'ultimo Rapporto di Conversione in ordine di tempo di volta in volta eventualmente determinato:

(a) aumenti di capitale o emissione di altri strumenti finanziari offerti agli azionisti: qualora l'Emittente effettui aumenti di capitale a pagamento ovvero proceda all'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in Azioni, warrant sulle Azioni o titoli simili per la sottoscrizione o l'acquisto di Azioni (gli "Altri Strumenti Finanziari Convertibili") ovvero altri strumenti finanziari che non diano diritto alla sottoscrizione o all'acquisto di Azioni, quali a titolo esemplificativo, le obbligazioni non convertibili (gli "Altri Strumenti Finanziari Non Convertibili") offerti in opzione agli azionisti di Cogeme, tale diritto di opzione sarà attribuito, agli stessi termini e condizioni, anche agli Obbligazionisti sulla base del Rapporto di Conversione, salvo in caso contrario quanto previsto alle lettere (c) e (d) che seguono;

(b) aumenti di capitale a titolo gratuito: qualora l'Emittente effettui un aumento di capitale a titolo gratuito tramite emissione di nuove Azioni, il numero delle Azioni di Compendio spettanti a ciascun Obbligazionista dovrà essere aumentato in proporzione al rapporto tra le Azioni di nuova

emissione e quelle all'epoca già in circolazione e il Rapporto di Conversione dovrà essere modificato in modo corrispondente. L'Aggiustamento diverrà efficace alla data di efficacia dell'operazione di assegnazione di tali nuove Azioni ai sensi delle disposizioni del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. Resta inteso che qualora l'Emittente effettui un aumento a titolo gratuito senza emissione di azioni, il Rapporto di Conversione non subirà Aggiustamenti e il numero delle Azioni di Compendio di pertinenza di ciascuna Obbligazione non subirà variazioni;

(c) aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione: qualora l'Emittente, escludendo o limitando il diritto di opzione degli azionisti ai sensi dell'articolo 2441 codice civile, effettui aumenti di capitale a pagamento, da liberarsi in denaro o in natura, ovvero proceda all'emissione di Altri Strumenti Finanziari Convertibili, offrendoli a terzi o a soltanto alcuni degli azionisti, ma comunque non anche agli Obbligazionisti, e tali strumenti consentano ai destinatari di sottoscrivere Azioni (le "Nuove Azioni") ad un prezzo inferiore al 95% della Media (come di seguito definita), il numero delle Azioni di Compendio di pertinenza dell'Obbligazionista sarà modificato moltiplicando il Rapporto di Conversione per il coefficiente $(A + C)$ e dividendolo per il coefficiente $(A + B)$.

In tale ipotesi:

- il coefficiente A sarà pari al numero delle Azioni emesse prima della Data di Riferimento (come di seguito definita);
- il coefficiente B sarà pari al numero delle Azioni che potrebbero essere acquistate ad un prezzo pari al 100% della Media impiegando un corrispettivo pari all'importo complessivo da versarsi a fronte dell'emissione delle Nuove Azioni ovvero, a seconda dei casi, per le Nuove Azioni da emettersi a servizio degli Altri Strumenti Finanziari Convertibili; e
- il coefficiente C sarà pari: (i) nel caso di emissione di Nuove Azioni, al numero di Nuove Azioni emesse; e (ii) nel caso di emissione di ogni Altro Strumento Finanziario Convertibile, al numero di Nuove Azioni che potrebbero essere emesse a seguito dell'esercizio dei diritti previsti dagli Altri Strumenti Finanziari Convertibili.

L'Aggiustamento sarà efficace alla data di efficacia, ai sensi delle disposizioni del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., della emissione delle Nuove Azioni ovvero dell'assegnazione degli Altri Strumenti Finanziari Convertibili.

Per "Data di Riferimento" si intende la data del primo annuncio al mercato dei termini dell'emissione delle Azioni o degli Altri Strumenti Finanziari Convertibili.

Per "Media" si intende la media aritmetica del Prezzo Ufficiale (come nel seguito definito) delle Azioni negli ultimi 20 Giorni di Borsa antecedenti la Data di Riferimento.

Per "Prezzo Ufficiale" si intende il prezzo ufficiale delle Azioni secondo quanto previsto dal Regolamento del mercato organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. presso cui le Azioni sono negoziate;

(d) emissione di Altri Strumenti Finanziari Non Convertibili con esclusione del diritto di opzione degli Obbligazionisti: qualora l'Emittente proceda all'emissione di Altri Strumenti Finanziari Non Convertibili offerti in opzione a tutti gli azionisti e non offerti in opzione agli Obbligazionisti, il Rapporto di Conversione sarà soggetto ad aggiustamento, moltiplicando il Rapporto di Conversione in essere immediatamente prima di tale emissione per il coefficiente (A) e dividendolo per il coefficiente (A - B).

In tale ipotesi:

- il coefficiente A sarà pari alla Media, come definita alla lettera (c) che precede, dove per Data di Riferimento dovrà intendersi la data del primo annuncio al mercato dei termini dell'emissione degli Altri Strumenti Finanziari Non Convertibili;

- il coefficiente B sarà pari al valore di mercato, determinato dall'Agente per il Calcolo secondo metodologie di generale accettazione, alla Data di Riferimento della parte di diritti di pertinenza di un'Azione con riferimento a tale emissione.

L'Aggiustamento sarà efficace alla data di efficacia, ai sensi delle disposizioni del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., della emissione degli Altri Strumenti Finanziari Non Convertibili.

L'Aggiustamento opererà solo qualora comporti un aggiustamento del Rapporto di Conversione superiore al 5%.

Si precisa per chiarezza che l'Aggiustamento non troverà inoltre applicazione nell'ipotesi di emissione di Altri Strumenti Finanziari Non Convertibili non offerti in opzione a tutti gli azionisti;

(e) distribuzioni straordinarie di utili o riserve: in caso distribuzione agli azionisti dell'Emittente di:

- riserve facoltative;

dividendi straordinari (cioè che non derivino da utili realizzati nell'esercizio di riferimento);

o

- dividendi ordinari (cioè che derivino da distribuzioni, anche in più soluzioni, di utili realizzati nell'esercizio di riferimento) il cui corrispondente dividend yield - per tale intendendosi il rapporto tra dividendo per azione complessivamente deliberato dal consiglio di amministrazione dell'Emittente e la media del Prezzo Ufficiale registrato dalle Azioni nei trenta giorni di calendario antecedenti la data della relativa delibera (o, ove del caso, la data dell'ultima delle delibere) - sia superiore al 5%, si specifica che l'accantonamento riguardante i dividendi ordinari il cui dividend yield sia superiore al 5% sarà effettuato sull'intero ammontare del dividendo;

l'Emittente provvederà a costituire un apposito fondo (il "Fondo Dividendi") ove accantonare una quota delle riserve facoltative o dei dividendi (anche eventualmente sotto forma di eventuali azioni di Società Controllate o di azioni proprie dell'Emittente) proporzionale a quelli distribuiti ai soci e all'ammontare delle Azioni di Compendio esistenti alla data di distribuzione degli stessi, senza corresponsione di interessi in relazione a tale importo, indisponibili e destinati a favore di coloro che eserciteranno il Diritto di Conversione (la distribuzione del Fondo Dividendi avverrà in occasione delle rispettive Date di Conversione);

(f) raggruppamento e frazionamento delle Azioni: qualora l'Emittente effettui un raggruppamento/ frazionamento delle Azioni, il numero delle Azioni di Compendio spettanti a ciascuna Obbligazione sarà variato in applicazione del rapporto in base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle Azioni e di conseguenza sarà adeguato il Rapporto di Conversione. L'Aggiustamento diverrà efficace alla data in cui tale raggruppamento o frazionamento avrà effetto in conformità alle disposizioni del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.;

(g) fusione e scissione: in caso di fusione dell'Emittente in o con altra società (fatta eccezione per i casi di fusione in cui l'Emittente sia la società incorporante), nonché in caso di scissione (fatta eccezione per i casi di scissione in cui l'Emittente sia la società beneficiaria), nei limiti e secondo le modalità previsti dalla, e senza pregiudizio della, legge applicabile, ad ogni Obbligazione dovrà essere riconosciuto il Diritto di Conversione in un numero di azioni delle società risultante/i dalla fusione o dalla scissione, equivalente al numero di azioni che sarebbero state assegnate ad ogni Azione, sulla base del relativo rapporto di concambio,

ove l'Obbligazione fosse stata convertita prima della data di efficacia della fusione o scissione;

(h) riduzione del capitale: qualora l'Emittente effettui una riduzione del capitale, mediante rimborso a tutti i soci, l'Aggiustamento avverrà mediante deposito in un conto corrente vincolato di un importo, pari all'ammontare del rimborso del capitale; fermo restando che, in caso di riduzione del capitale mediante rimborso a tutti i soci da effettuarsi con annullamento di Azioni in circolazione, verrà altresì modificato proporzionalmente il Rapporto di Conversione;

(i) incentivi azionari: nessun Aggiustamento sarà apportato al Rapporto di Conversione nel caso in cui Azioni o Altri Strumenti Finanziari Convertibili o Altri Strumenti Finanziari Non Convertibili di nuova emissione siano riservati dall'Emittente agli amministratori e/o prestatori di lavoro dell'Emittente o di società del Gruppo Cogeme, o a questi corrisposti a titolo di indennità in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro;

(l) altre operazioni straordinarie: in ogni caso, qualora nel periodo intercorrente tra la Data di Emissione e il 28 febbraio 2014, l'Emittente effettui altre operazioni straordinarie sul proprio capitale diverse da quelle precedentemente considerate, potrà essere rettificato il Rapporto di Conversione ed il numero di Azioni di Compendio secondo metodologie di generale accettazione e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, in relazione ad ogni Aggiustamento, qualora il Rapporto di Conversione come determinato, non risulti un multiplo intero di 0,01, lo stesso sarà arrotondato per difetto al multiplo intero di 0,01 più vicino.

Fermo quanto diversamente previsto alla lettera (d) del presente Articolo 9, nessun Aggiustamento del Rapporto di Conversione verrà effettuato qualora tale Aggiustamento (arrotondato per difetto, se applicabile) comporti una variazione del Rapporto di Conversione applicato a tale data inferiore all'1%. Ogni Aggiustamento che non sia effettuato in ragione di tale circostanza verrà riportato a nuovo e tenuto in considerazione al fine di ogni aggiustamento successivo, e tale aggiustamento successivo sarà effettuato tenendo conto dell'aggiustamento non effettuato come se fosse stato applicato alla Data di Riferimento.

Nei casi in cui, per effetto di quanto previsto nel presente Articolo 9, all'atto della conversione spetti un numero non intero di Azioni di Compendio, per ciascuna Obbligazione

verranno consegnate Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero e verrà riconosciuto in contanti dall'Emittente all'Obbligazionista il controvalore, arrotondato al centesimo di Euro inferiore, della parte frazionaria valutata in base alla media ponderata dei Prezzi Ufficiali delle Azioni, rilevati sul Mercato Expandi nel mese solare precedente a quello di presentazione della Domanda di Conversione. Se il Diritto di Conversione in relazione a più Obbligazioni è esercitato contemporaneamente, di modo che le Azioni da consegnare al momento della Data di Conversione debbano essere registrate con il medesimo nominativo, il numero delle Azioni da consegnare sarà calcolato sulla base del valore nominale complessivo di tali Obbligazioni convertito e arrotondato per difetto al primo numero intero di Azioni. Qualora un Aggiustamento del Rapporto di Conversione richieda, ai sensi delle disposizioni del presente Articolo 9, che l'Emittente modifichi il numero di, o emetta, Azioni di Compendio ulteriori a servizio della conversione, l'Emittente potrà in essere tutte le attività societarie, nei limiti consentiti dalla legge applicabile, necessarie ad assicurare che il numero delle Azioni di Compendio da emettere al momento dell'esercizio di un Diritto di Conversione venga aumentato in modo che il titolare di ciascuna Obbligazione in circolazione abbia il diritto (nel corso del periodo in cui tale Obbligazione può essere convertita) di convertire tale Obbligazione in Azioni di Compendio sulla base del Rapporto di Conversione rettificato. Ove ciò non avvenga per qualsiasi ragione, il titolare di ciascuna Obbligazione che eserciti il Diritto di Conversione avrà diritto a ricevere dall'Emittente la differenza in contanti rispetto alle Azioni di Compendio disponibili all'atto della conversione. In tale ipotesi il controvalore delle Azioni di Compendio che avrebbero dovuto essere emesse al servizio della conversione, arrotondato al centesimo di Euro inferiore, sarà valutato in base alla media ponderata dei Prezzi Ufficiali delle Azioni, rilevati sul Mercato Expandi nel mese solare precedente a quello di presentazione della Domanda di Conversione.

Articolo 10 - Rimborso anticipato su richiesta degli Obbligazionisti

Qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

(a) l'Emittente sia inadempiente rispetto ad uno o più degli obblighi assunti in forza del presente Regolamento e a tale inadempimento non venga posto rimedio entro trenta (30) giorni di calendario da apposita comunicazione da inviarsi da parte dell'Emittente ovvero del Rappresentante degli Obbligazionisti

(come di seguito definito) ovvero da parte dell'Agente per il Calcolo, laddove previsto nel presente Regolamento;

(b) le Azioni dell'Emittente non siano più quotate presso alcun mercato regolamentato;

(c) l'Emittente o qualsiasi delle Controllate non adempia ad una sentenza definitiva ovvero ad un altro provvedimento esecutivo di condanna definitivo emessi dall'autorità giudiziaria competente (il "Provvedimento Definitivo") e tale inadempimento si protragga, da parte dell'Emittente o della Controllata in questione, per 180 giorni di calendario dalla data di ricevimento della notifica del Provvedimento Definitivo, ovvero sia iniziata, nei confronti dell'Emittente o di qualsiasi delle Controllate l'esecuzione forzata del Provvedimento Definitivo, che non sia abbandonata o opposta con successo entro 280 giorni di calendario dal suo inizio, purché l'importo di cui al Provvedimento Definitivo ecceda Euro 5 milioni (cinquemilioni);

(d) l'Emittente divenga insolvente, intraprenda negoziati con i propri creditori al fine di ottenere moratorie o concordati stragiudiziali, effettui cessioni di beni ai propri creditori ovvero venga assoggettata a procedure concorsuali;

(e) uno qualsiasi degli eventi innanzi citati produca un effetto negativo rilevante sullo svolgimento delle relative attività dell'Emittente;

(f) divenga in qualsiasi momento invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile per l'Emittente l'adempimento di qualsiasi obbligo derivante dal presente Regolamento ovvero dai Mandati, salvo che il Regolamento ovvero i Mandati non siano modificati o adeguati con l'assenso dell'assemblea degli Obbligazionisti;

(g) qualsiasi obbligazione relativa al pagamento o al rimborso di denaro, sia presente che futuro, diretta o come impegno di firma, assunta in relazione a denaro ricevuto in base a mutui, aperture di credito o finanziamenti di qualsiasi genere o sotto qualsiasi forma (comprese le operazioni di finanziamento con cessione di titoli o crediti pro-solvendo e le operazioni di leasing) sia con emissione di titoli, di riconoscimenti di debito, di accettazioni bancarie o altrimenti (il "Debito") dell'Emittente ovvero di qualsiasi delle Controllate non venga adempiuta entro 60 giorni di calendario dalla relativa scadenza o dalla scadenza di qualsiasi periodo di proroga ad essa applicabile ovvero venga dichiarata o divenga ad altro titolo automaticamente scaduta ed esigibile prima della scadenza pattuita (l'"Inadempimento") ma a condizione che:

(i) l'ammontare complessivo o individuale del Debito sia superiore a Euro 5 milioni (cinquemilioni); e che

(ii) l'assemblea degli Obbligazionisti approvi la richiesta di rimborso anticipato in relazione a tale evento;

e fermo restando altresì che il rimborso anticipato delle Obbligazioni non avrà luogo qualora l'Emittente costituisca in deposito vincolato, a garanzia del pagamento del Debito, una somma corrispondente all'importo dello stesso ed eventuali accessori e ne dia comunicazione agli Obbligazionisti con avviso da pubblicarsi in conformità con quanto stabilito all'Articolo 18, senza pregiudizio di ulteriori e diversi rimedi o azioni intrapresi dal Rappresentante degli Obbligazionisti (come nel seguito definito) anche in esecuzione delle delibere dell'assemblea degli Obbligazionisti, ciascun Obbligazionista avrà diritto al rimborso anticipato di ogni somma ad esso dovuta corrispondente al prezzo da pagarsi da parte dell'Emittente, secondo le modalità indicate nell'Articolo 12 del presente Regolamento, entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla ricezione, da parte dell'Emittente, della richiesta di rimborso anticipato formulata dall'Obbligazionista, fermo restando il diritto di ciascun Obbligazionista di ritirare la richiesta di rimborso anticipato ovvero di rinunciarvi con comunicazione scritta da inoltrare all'Emittente entro la data entro la quale deve avvenire il rimborso anticipato. Il pagamento di quanto dovuto agli Obbligazionisti in conseguenza del rimborso anticipato avverrà senza aggravio di commissioni o spese per l'Obbligazionista.

Articolo 11 - Rimborso accelerato

Qualora, per effetto di rimborsi anticipati effettuati ai sensi dell'Articolo 10 che precede e/o dell'esercizio del Diritto di Conversione previsto all'Articolo 8, l'ammontare residuo delle Obbligazioni in circolazione sia inferiore alla soglia di Euro 5 milioni (cinquemilioni), l'Emittente si riserva la facoltà di procedere al rimborso accelerato di tutte le Obbligazioni ancora in circolazione.

L'esercizio della facoltà di rimborso accelerato sarà comunicato dall'Emittente con le modalità previste dal successivo Articolo 18 (l'"Avviso di Rimborso Accelerato") con un preavviso di non meno di 30 (trenta) ma non più di 60 (sessanta) giorni di calendario rispetto alla data in cui avverrà il rimborso, indicata nell'Avviso di Rimborso Accelerato (la "Data di Rimborso Accelerato").

Fino al quinto Giorno di Borsa antecedente la Data di Rimborso Accelerato, ciascun Obbligazionista avrà facoltà di presentare

Domanda di Conversione, nei termini e alle condizioni previste nell'Articolo 8. L'Avviso di Rimborso Accelerato dovrà specificare l'ultimo giorno nel quale ciascun Obbligazionista avrà la facoltà di esercitare il Diritto di Conversione nonché la data di messa a disposizione delle Azioni di Compendio che coinciderà con la Data di Rimborso Accelerato.

Il pagamento agli Obbligazionisti in conseguenza dell'esercizio da parte dell'Emittente della facoltà di rimborso accelerato avverrà alla Data di Rimborso Accelerato e sarà pari al Valore Nominale delle Obbligazioni maggiorato degli interessi maturati alla Data di Rimborso Accelerato calcolati secondo le modalità di cui all'Articolo 6, che verranno comunicati secondo le modalità previste dall'articolo 18 del presente Regolamento. Il pagamento di quanto dovuto agli Obbligazionisti in conseguenza del rimborso accelerato avverrà senza aggravio di commissioni o spese per l'Obbligazionista.

Articolo 12 - Pagamenti

Il pagamento del capitale, degli interessi e delle altre somme dovute agli Obbligazionisti sarà effettuato in Euro mediante accredito o trasferimento su un conto denominato in Euro (o su qualsiasi altro conto sul quale l'Euro può essere accreditato o trasferito). I pagamenti avranno luogo a favore degli Obbligazionisti presso i rispettivi Intermediari per importi non inferiori al centesimo di Euro e qualora, per effetto di un calcolo operato ai sensi del presente Regolamento, all'Obbligazionista risulti dovuto un importo frazionario superiore al centesimo di Euro, il pagamento in favore di tale Obbligazionista sarà effettuato con arrotondamento al centesimo di Euro inferiore.

Il pagamento del capitale, degli interessi e delle altre somme dovute agli Obbligazionisti sarà soggetto alla normativa fiscale e/o alle altre leggi e regolamenti applicabili nel luogo di pagamento.

Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata agli Obbligazionisti in relazione a tali pagamenti.

Nel caso in cui la Data di Scadenza o la Data di Pagamento degli Interessi non cada in un Giorno Lavorativo (come di seguito definito), il pagamento sarà effettuato nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo e gli Obbligazionisti non avranno diritto a percepire ulteriori interessi o altre somme in conseguenza di tale pagamento posticipato.

Ai soli fini del presente Articolo per "Giorno Lavorativo" si deve intendere ogni giorno nel quale il sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET)

è operativo.

Articolo 13 - Soggetti incaricati del servizio del prestito

Le operazioni di conversione e il rimborso delle Obbligazioni in denaro e/o in Azioni di Compendio avranno luogo presso gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli S.p.A.

Articolo 14 - Regime fiscale

Alla Data di Emissione, il regime fiscale applicabile agli interessi e agli altri proventi derivanti dalla detenzione delle Obbligazioni per la parte maturata nel periodo di possesso, è quello disciplinato dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239.

Articolo 15 - Termini di prescrizione e decadenza dei diritti

Il diritto al pagamento del capitale portato dalle Obbligazioni si prescrive decorsi dieci anni dalla data in cui l'Obbligazione è divenuta rimborsabile.

Il diritto al pagamento degli interessi dovuti in relazione alle Obbligazioni si prescrive decorsi cinque anni dalla data di scadenza di tali interessi.

Articolo 16 - Quotazione e Regime di Circolazione

L'Emittente ha presentato domanda di ammissione a quotazione delle Obbligazioni nel Mercato Expandi. La data di inizio delle negoziazioni sarà fissata dalla Borsa Italiana subordinatamente alla verifica della sufficiente diffusione delle Obbligazioni.

Le Obbligazioni saranno liberamente trasferibili ed assoggettate al regime di circolazione dei titoli dematerializzati. In particolare le Obbligazioni sono ammesse al sistema di amministrazione accentrata della Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente. Pertanto in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. n. 213/1998 ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari finanziari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.

Non sono previste restrizioni alla libera negoziabilità delle Obbligazioni.

Articolo 17 - Rappresentante degli Obbligazionisti - Assemblea degli Obbligazionisti

Qualora entro il 30 giugno 2009 l'assemblea degli Obbligazionisti che verrà convocata dall'Emittente in tempo utile non proceda alla nomina del rappresentante comune degli Obbligazionisti (il "Rappresentante degli Obbligazionisti"),

L'Emittente chiederà la nomina del Rappresentante degli Obbligazionisti al Tribunale competente, ai sensi dell'articolo 2417 codice civile.

L'assemblea degli Obbligazionisti potrà sostituire o revocare il Rappresentante degli Obbligazionisti come sopra nominato. Ai singoli Obbligazionisti spetta il diritto di consultare il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli Obbligazionisti che verrà tenuto a cura dell'Emittente, ai sensi delle disposizioni applicabili, presso la sede dell'Emittente.

L'assemblea degli Obbligazionisti delibera sulla modificazione delle condizioni del Prestito Obbligazionario con il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte, per le altre deliberazioni si applicano le maggioranze previste dalle disposizioni di legge.

Articolo 18 - Comunicazioni

Ferme restando le eventuali disposizioni di legge o regolamentari applicabili, ogni comunicazione richiesta o consentita in base al presente Regolamento si intenderà validamente effettuata con effetto per tutti gli Obbligazionisti mediante pubblicazione su almeno un quotidiano economico finanziario a diffusione nazionale.

Articolo 19 - Legge applicabile - Controversie

Il Prestito Obbligazionario e il presente Regolamento sono disciplinati dalla legge italiana che si applica altresì per quant'altro non previsto nel presente Regolamento. Qualsiasi controversia relativa al Prestito Obbligazionario e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento che dovesse sorgere fra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà deferita alla esclusiva competenza del Foro di Milano.

FIRMATO: CARLO BOZZINI - PAOLO LOVISETTI NOTAIO L.S.

.....

ALLEGATO "B" AL REPERTORIO N. 294136 / 46976

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

1) E' costituita una società per azioni denominata:

COGEME SOLUZIONI & TECNOLOGIA S.P.A

detta anche in breve

COGEME SET S.P.A.

2) La sede della società e' posta in Milano.

Con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge, la società potrà istituire, trasferire e sopprimere, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze ed altre unità locali.

3) Il domicilio dei Soci per i loro rapporti con la società e' quello risultante dal Libro Soci.

4) L'attività che costituisce l'oggetto sociale e' la seguente:

- la fabbricazione di minuterie metalliche di precisione e lavorazione di metalli in genere;
- l'assemblaggio di parti meccaniche fra di loro nonché la produzione di apparecchiature e congegni meccanici;
- la produzione ed il commercio di prodotti in materia plastica per impiego automobilistico ed in genere;
- il commercio all'ingrosso di genere di ferramenta;
- il commercio di macchinari per la lavorazione di metalli in genere e per la fabbricazione di prodotti in materia plastica;
- l'attività di agenzia e rappresentanza per i prodotti commercializzati.

La società potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, produttiva, commerciale e finanziaria, che l'organo amministrativo ritenga necessaria od utile per il conseguimento dello scopo sociale, ivi compresi il rilascio di fidejussioni o di altre garanzie e l'assunzione di partecipazioni in altre società, aventi oggetto simile o connesso al proprio, precisandosi che le attività finanziarie non potranno comunque essere prevalenti o nei confronti del pubblico.

5) La durata della società e' fissata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata, con esclusione del diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione della deliberazione.

CAPITALE SOCIALE

6) Il capitale della società e' di euro 9.450.000 (novemilioni quattrocentocinquantamila), diviso in n. 18.900.000 (diciottomilioni novecentomila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,50 (zero virgola cinquanta) ciascuna.

Il Consiglio di Amministrazione in data 19 febbraio 2009 in attuazione della delega conferita all'organo amministrativo giusta delibera dell'assemblea straordinaria dei soci in data 18 dicembre 2008, verbalizzata dal notaio Dott. Giovanni Piacitelli di Frosinone, Repertorio 64950/15995, e conseguente delibera del consiglio di amministrazione in data 22 dicembre 2008 verbale a rogito del notaio Paolo Lovisetti di Milano repertorio n. 293744/46735, ha deliberato:

-- di aumentare in via scindibile il capitale sociale di euro 18.611.000 (diciottomilioni seicentoundicimila) mediante emissione di n. 37.222.000

(trentasettemilioniduecentoventiduemila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,50 (zero virgola cinquanta) ciascuna con sovrapprezzo di euro 0,25 (zero virgola venticinque) per ciascuna azione, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire in opzione a coloro che risulteranno essere azionisti della Società alla data di inizio del periodo di sottoscrizione, in proporzione al numero di azioni possedute; il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 30 giugno 2009, con la precisazione che qualora entro tale data il deliberato aumento di capitale non fosse integralmente sottoscritto, il capitale stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte; -- di aumentare il capitale sociale a servizio del prestito obbligazionario "Cogeme Set 2009-2014 convertibile" per l'importo di euro 7.444.400 (settemilioniquattrocentoquarantaquattromilaquattrocento) mediante emissione di numero 14.888.800 (quattordicimilionioctocentottantottomilaottocento) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,50 cadauna, godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione.

Il capitale potrà essere aumentato anche con emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti in natura.

Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili.

La società ha facoltà di raccogliere risparmio tra i soci tramite acquisizione di fondi con obbligo di restituzione, ma in ottemperanza alle norme vigenti. I fondi acquisiti dai soci saranno infruttiferi se in conto capitale o qualora deliberato dall'assemblea o dall'organo amministrativo, fruttiferi in ogni altro caso.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'amministrazione nei termini e modi che reputa convenienti. A carico dei soci in ritardo nei versamenti, decorre l'interesse legale, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile.

7) L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale con le modalità stabilite dalla legge.

ASSEMBLEA

8) Le assemblee potranno essere convocate presso la sede sociale o altrove purché in Italia, mediante avviso da pubblicarsi, nei termini e con le modalità previste dalla

normativa vigente, sulla Gazzetta Ufficiale o sul quotidiano «Finanza & Mercati». L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potrà indicare anche le date delle eventuali convocazioni successive.

9) L'assemblea ordinaria e straordinaria, di prima, di seconda e di terza convocazione, è costituita e delibera validamente con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge.

L'attribuzione, ai sensi del successivo articolo 13, all'organo amministrativo della competenza a deliberare su materie che per legge spettano all'assemblea, non fa venir meno la competenza dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia. 10) Possono intervenire alla assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Il socio può farsi rappresentare con delega scritta ai sensi di legge.

11) Il Presidente del consiglio di amministrazione presiede l'assemblea, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio Presidente; l'assemblea elegge pure il proprio Segretario.

Spetta al Presidente dell'assemblea verificare, anche a mezzo di appositi incaricati, il diritto di intervento, la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei presenti, regolarne lo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni, il tutto nel pieno rispetto del regolamento che, approvato dall'assemblea ordinaria, disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento della stessa sia in sede ordinaria che in sede straordinaria.

Nei casi di legge o quando l'assemblea lo ritiene opportuno, il verbale relativo verrà redatto da notaio.

AMMINISTRAZIONE

12) La gestione sociale e' affidata ad un consiglio di amministrazione, composto da tre a sette membri, come verrà stabilito all'atto della nomina; gli amministratori potranno anche non essere soci della Società. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili.

I membri del consiglio di amministrazione sono nominati sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere indicati in numero progressivo pari al numero massimo dei componenti eleggibili per i posti da ricoprire. Ogni candidato può

presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. I soci che sono assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o i soci che partecipano ad un sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione a tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna delle liste presentate.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale, ovvero la diversa misura stabilita dalla Consob, tenuto conto della capitalizzazione del flottante e degli assetti proprietari della società. Le liste devono indicare quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa vigente.

L'avviso di convocazione dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate con attestazione della propria qualità di socio e dell'assenza di patti e collegamenti di qualsiasi genere con altri soci, che non abbiano concorso a presentare la medesima lista, devono essere depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza assembleare.

Entro lo stesso termine dovranno essere depositate, da parte dei presentatori della lista, i curricula professionali dei candidati, le accettazioni irrevocabili della candidatura e le dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dell'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del consiglio di amministrazione nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi della normativa anche regolamentare vigente.

Le liste, corredate delle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, saranno pubblicate attraverso il sito della società almeno 10 giorni prima dell'assemblea.

Al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste verranno divisi per numeri interi progressivi da uno al numero di consiglieri da eleggere. I quozienti così ottenuti verranno attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalla stessa previsto. Quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica

graduatoria decrescente. Risulteranno eletti, fino alla concorrenza del numero degli amministratori fissato dall'assemblea, coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati, fermo restando che dovrà comunque essere nominato amministratore il candidato elencato al primo posto della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Pertanto, qualora il suddetto candidato non abbia ottenuto il quoziente necessario per essere eletto, non risulterà eletto il candidato della prima lista che ha ottenuto il quoziente più basso ed il consiglio verrà completato con la nomina del candidato elencato al primo posto della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo la prima.

In caso di parità di quoziente tra candidati di liste contrapposte, per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età. Nel caso in cui il candidato eletto non possa o non intenda assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva tale candidato. In caso di presentazione di una sola lista di candidati e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista. In mancanza di lista, il consiglio di amministrazione viene nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori nominati sulla base del voto di lista, al loro posto saranno cooptati ex art. 2386 del codice civile i primi candidati non eletti della lista cui appartenevano gli amministratori venuti a mancare, fermo restando il rispetto del numero degli amministratori indipendenti. Qualora per qualsiasi ragione non vi siano nominativi disponibili, il consiglio provvede, sempre ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, alla cooptazione. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che delibererà con le modalità previste per la nomina.

Qualora per dimissioni o altra causa cessi dalla carica la metà o la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio di amministrazione e dovrà essere convocata senza indugio la assemblea dei soci per le delibere del caso.

13) Spettano al consiglio di amministrazione i poteri di

ordinaria e straordinaria amministrazione della società, ad eccezione solo di quanto per legge o per statuto deve essere preventivamente autorizzato dalla assemblea.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del presente statuto, compete al consiglio di amministrazione l'adozione delle deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dall'art. 2505 e 2505-bis del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative e il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

14) Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie funzioni ed attribuzioni, nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile ad uno o più dei suoi membri o a persone non facenti parte dell'organo medesimo, quali direttori.

Il consiglio di amministrazione può costituire comitati, composti anche da soggetti estranei al consiglio determinandone compiti, poteri, eventuale retribuzione e modalità di funzionamento. I comitati, qualora composti anche da soggetti esterni al consiglio di amministrazione, sono dotati solo di poteri consultivi.

Il consiglio elegge fra i suoi membri un Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea e, se ritenuto opportuno, un Vice-Presidente.

15) La legale rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione o ai consiglieri delegati, nei limiti della delega, nonché al Vice-Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente.

16) Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno trimestralmente presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno.

Il consiglio può inoltre essere convocato, previa comunicazione al Presidente del consiglio di amministrazione, dal collegio sindacale o individualmente dai suoi membri.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ai consiglieri ed ai sindaci con lettera raccomandata almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, o con telefax, telegramma o posta elettronica 1 (un) giorno prima della riunione nei casi di urgenza. L'avviso è inviato al domicilio dei consiglieri e dei sindaci.

Le riunioni del consiglio di amministrazione possono essere validamente tenute in videoconferenza, a condizione che almeno il Presidente ed il Segretario siano nel medesimo luogo, sia

certa la identificazione dei partecipanti e tutti possano intervenire attivamente in tempo reale, anche ricevendo e trasmettendo documenti.

In occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, gli amministratori ed il collegio sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati ed anche relativamente alle società controllate, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, su quelle nelle quali gli amministratori stessi siano portatori di un interesse, per conto proprio o di terzi, su quelle poste in essere con parti correlate o che siano influenzate dal soggetto, ove sussista, che esercita l'attività di direzione e coordinamento. Qualora ragioni di urgenza o di opportunità lo richiedano, la comunicazione può essere effettuata anche per iscritto.

17) Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le delibere sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

18) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e, qualora deliberato dalla assemblea, un emolumento annuo; l'assemblea può inoltre assegnare agli amministratori indennità o compensi di altra natura.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

19) Il collegio sindacale e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, sono rieleggibili.

I sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità ed indipendenza di cui alle previsioni di legge e regolamentari vigenti ed il consiglio di amministrazione ne accerta la sussistenza. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

Ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalità, sono materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla società quelle connesse all'attività sociale di cui all'articolo 4 dello statuto.

Non possono essere eletti sindaci coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore

ai limiti stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dai soci, con la procedura qui di seguito descritta. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati a sindaco supplente. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste i soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 2,50% (due virgola cinquanta per cento) del capitale sociale, ovvero la diversa misura stabilita dalla Consob in attuazione delle disposizioni vigenti.

L'avviso di convocazione dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.

Ogni socio non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. I soci che sono assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o i soci che partecipano ad un sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione a tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna delle liste presentate.

Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate con attestazione della propria qualità di socio e dell'assenza di patti e collegamenti di qualsiasi genere con altri soci, devono, a pena di decadenza, essere depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza assembleare.

Nel caso in cui alla data di scadenza del suddetto termine sia stata depositata una sola lista, ovvero liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni vigenti, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste sono ridotte alla metà.

Entro lo stesso termine dovranno essere depositate, da parte dei presentatori della lista, i curricula professionali dei candidati, le accettazioni irrevocabili della candidatura e le dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi, dell'esistenza dei requisiti

prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del collegio sindacale.

Le liste, corredate delle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, saranno pubblicate attraverso il sito della società almeno 10 giorni prima dell'assemblea.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle rispettive sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un supplente.

Il terzo sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti dalla lista che avrà riportato il secondo quoziente più elevato, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle rispettive sezioni della lista stessa.

In caso di parità di voti tra le liste, si procederà ad una nuova votazione al fine di ottenere un risultato inequivocabile.

La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista, che avrà ottenuto il secondo quoziente più elevato.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risulteranno eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetterà alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo.

In mancanza di lista, il collegio sindacale ed il suo presidente verranno nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge.

In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, anche qualora si tratti del presidente, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco cessato.

La nomina dei sindaci per l'integrazione del collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2401 del codice civile, sarà effettuata dall'assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il collegio sindacale potrà riunirsi in teleconferenza, come disciplinato dal presente statuto per il consiglio di

amministrazione.

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

20) Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del collegio sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, conferendogli adeguati mezzi e poteri per l'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti.

Il Dirigente Preposto deve possedere una preparazione in materie economiche e un'esperienza professionale commisurate all'incarico nonché i requisiti di onorabilità previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.

CONTROLLO CONTABILE

21) Il controllo contabile è esercitato a norma di legge.

BILANCIO - UTILI

22) Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Al termine dell'esercizio verrà redatto il bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

L'assemblea ordinaria, chiamata a deliberare sul bilancio di esercizio, deve essere convocata una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, qualora la società sia tenuta al bilancio consolidato o lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; gli amministratori segnaleranno tali esigenze nella loro relazione sulla gestione, che accompagna il bilancio.

23) Gli utili dell'esercizio, prededotto non meno del 5% per la riserva legale fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, salvo diversi prelievi o stanziamenti stabiliti dall'assemblea.

Il consiglio di amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

24) I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della società.

SCIOGLIMENTO - DISPOSIZIONI FINALI

25) Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento allo scioglimento della società, l'assemblea determina le

modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori,
fissandone attribuzioni e retribuzioni.

26) Per quanto qui non previsto, si fa riferimento alla legge.

FIRMATO: CARLO BOZZINI - PAOLO LOVISETTI NOTAIO L.S.